

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteIda **CONTINO** Consigliere rel.Lucia **d'AMBROSIO** ConsigliereCristina **RAZZANO** ConsigliereIlaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio sull'appello, iscritto al n. **61598** del registro di segreteria***proposto da:*****PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte****dei conti per la regione Puglia*****nei confronti di:*****VECERA ANGELO RAFFAELE, nato** a Genk (Belgio) il 01.10.1962, (CF:

VCRNLR62R01Z103H), rappresentato e difeso dall' avv. Antonio

Laprocina del Foro di Foggia pec:

laprocina.antonio@avvocatifoggia.legalmail.it

appellato

avverso

la sentenza n. 96/2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale per la

	SENT. 205/2025	
	regione Puglia, pubblicata il 19 aprile 2024.	
	Visti gli atti del giudizio;	
	Uditi , all’udienza del 3 giugno 2025, con l’assistenza della dott.ssa	
	Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino, il PM d’udienza	
	nella persona del vice procuratore generale cons. Luigi D’Angelo e l’avv.	
	Antonio Temporalì, in sostituzione e per delega dell’avv. Antonio	
	Laprocina, per l’appellato.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 23 novembre 2023, la Procura	
	regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia	
	conveniva in giudizio i dott.ri Nicola Dinunzio e Angelo Raffaele Vecera	
	per sentirli condannare, <i>pro quota</i> , al pagamento di complessivi euro	
	7.137,77, oltre interessi e spese del giudizio, a titolo di risarcimento del	
	danno in favore del Comune di Vieste.	
	Il danno erariale azionato dalla Procura corrispondeva all’ammanco	
	emerso nella gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria	
	per il rilascio dei certificati anagrafici; segnatamente corrispondeva alla	
	somma riscossa e non contabilizzata nel corso degli anni 2015-2020	
	dagli addetti al Servizio anagrafe comunale (euro 9.930,66), detratto	
	l’importo di euro 2.792,89, asseritamente impiegato per spese	
	dell’Ufficio.	
	Secondo la prospettazione attorea tale ammanco era da ricondurre,	
	sotto il profilo eziologico, ai dirigenti succedutisi al vertice dell’Ufficio i	
	quali, in ragione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, erano i responsabili	
	della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della	
	2	

gestione dell'Ufficio diretto. Nello specifico, la Procura ha loro contestato di non aver adottato gli atti previsti dalla legge per una corretta gestione dei proventi derivanti dal rilascio di certificazioni; tale condotta omissiva, a parere della Procura erariale, era ancora più grave in considerazione del fatto che mancava qualsiasi rendicontazione da parte di chi maneggiava il denaro e che i pagamenti dei diritti avvenivano in contanti. Peraltro, l'assenza di qualsiasi disposizione organizzativa per la riscossione e per la custodia dei diritti percepiti, avrebbe reso impossibile anche l'individuazione degli agenti contabili.

Inoltre, la Procura contabile ha stigmatizzato la condotta dei convenuti per non aver mai svolto, nel corso degli anni, alcun controllo sulle entrate e sulle spese dell'Ufficio e per non aver mai chiesto ai dipendenti informazioni o chiarimenti al riguardo, manifestando così un completo disinteresse.

Ciò premesso, ha citato i dott.ri Angelo Raffaele Vecera, dirigente dell'Ufficio anagrafe dal 30 settembre 2016 al 24 giugno 2018 e dal 17 gennaio 2019 al 27 maggio 2020, e Nicola Dinunzio, dirigente dal 17 febbraio 2015 al 29 settembre 2016 e dal 25 giugno 2018 al 16 gennaio 2019, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 7.137,77 di cui euro 2.605,03 a carico di Dinunzio ed euro 4.532,74 a carico di Vecera.

2. Con la sentenza appellata, il giudice di prime cure, dopo aver dichiarato la contumacia del dott. Dinunzio, accoglieva parzialmente la citazione.

Nello specifico, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione formulata

dal Vecera con riferimento al periodo 30 settembre 2016 - 24 giugno 2018; nel merito condivideva sostanzialmente la prospettazione della Procura seppure, con riferimento al Vecera, per il periodo non coperto da prescrizione, riteneva che avesse posto in essere misure organizzative idonee ad escludere quantomeno l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa della grave colpevolezza della condotta. Infatti, con la delibera del 21 gennaio 2019, dunque pochi giorni dopo la sua nomina, il dott. Vecera aveva conferito alla dott.ssa OMISSIS la posizione organizzativa nell'ambito del medesimo settore, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, con espressa delega della *"...responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, compreso l'adozione dei provvedimenti finali, di tutti i procedimenti afferenti ai citati Servizi, l'adozione delle determinazioni e quant'altro attribuito, senza esclusioni, alla potestà del Dirigente dalla normativa vigente di legge, regolamentare e contrattuale, salva la motivata avocazione a sé del procedimento in ogni momento dello stesso"*. Il giudice di prime cure precisava altresì che dagli atti non risultava che dopo la delega alla dott.ssa OMISSIS al dirigente fossero state comunicate criticità tali da giustificare l'esercizio del potere di avocazione da parte del Dirigente. Osservava, inoltre, che nulla potesse essere addebitato in termini di condotta omissiva gravemente colpevole al dott. Vecera per l'ammanco relativo al periodo di soli 4 giorni intercorso tra il nuovo incarico dirigenziale assunto e il conferimento della posizione organizzativa. Ciò posto, assolveva il Vecera mentre accoglieva la domanda nei confronti del Dinunzio, condannandolo al pagamento di euro 1.091,26,

importo risultante dall'abbattimento del 50% in quanto riteneva che al pregiudizio subito dall'amministrazione avessero concorso anche i dipendenti dell'Ufficio non evocati in giudizio i quali avevano materialmente incassato il denaro.

3. Con atto d'appello notificato il 21 maggio 2024 e depositato in segreteria in pari data, ha proposto appello la Procura regionale nei soli confronti del dott. Angelo Raffaele Vecera, formulando i seguenti motivi:

3.1 Error in iudicando. Errato riconoscimento della prescrizione in favore di Angelo Raffaele Vecera.

Secondo la Procura appellante il giudice di prime cure non avrebbe individuato in maniera corretta il *dies a quo* del termine prescrizione.

Nello specifico, dopo aver puntualizzato che il termine prescrizione inizia a decorrere solo allorché il fatto dannoso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità, riguardo alla fattispecie in esame ha opposto che la mancata rendicontazione e la assenza di disposizioni organizzative e di controlli avrebbero precluso all'Ente la conoscenza del danno. Secondo l'assunto difensivo, infatti, la conoscenza del danno poteva evidentemente scaturire soltanto da una apposita attività di verifica e di ispezione, tutt'altro che semplice. Ciò considerato, ha ritenuto che solo la verifica del 2020 abbia potuto rivelare l'esistenza del danno per cui è causa, sicché nessuna prescrizione è intervenuta nella fattispecie.

In ogni caso, secondo la Procura appellante, il giudice di prime cure, nel computare il termine prescrizione, non avrebbe tenuto in considerazione il periodo di sospensione di 176 giorni statuito dall'art.

	SENT. 205/2025	
	85, comma 4, del d.l. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020.	
	3.2 Error in iudicando. Errata esclusione della responsabilità per delega conferita ad altro funzionario comunale.	
	L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito che la delega conferita dal dirigente Vecera alla dott.ssa OMISSIS lo aveva manlevato dalla responsabilità amministrativa quantomeno sotto il profilo della colpa grave.	
	Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il delegante, oltre al potere di revoca, può impartire direttive al delegato, sostituirlo in caso di inerzia, annullare in autotutela gli atti illegittimi adottati.	
	Ancora, ha richiamato l'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede che i dirigenti dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia.	
	3.3 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo la riforma della sentenza n.96/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nella parte riferita al convenuto Angelo Raffaele Vecera e per l'effetto la condanna del medesimo al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.532,74 (di cui euro 198,17 per il 2016, euro 1.571,58 per il 2017, euro 1.136,25 per il 2018, euro 1.546,92 per il 2019, euro 79,82 per il 2020), oppure del differente importo accertato in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del doppio grado di giudizio;	
	4. Con memoria depositata in segreteria il 29 aprile 2025 si è costituito il dott. Angelo Raffaele Vecera con il patrocinio dell'avv. Antonio	
	6	

Laprocina, controdeducendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Con riferimento alla prima censura, e quindi alla declaratoria della prescrizione del credito erariale, ha condiviso il percorso motivazionale esposto dal giudice di prime cure, ribadendo che nessun occultamento doloso è configurabile nella fattispecie tanto è che il disvelamento del fatto illecito è avvenuto attraverso un'attività istruttoria dell'Amministrazione danneggiata, priva di ostacoli e non gravosa.

Riguardo al secondo motivo di gravame, l'appellato ha, in via preliminare, opposto la violazione dell'art. 193 c.g.c. Secondo l'assunto difensivo, infatti, con il gravame sarebbero state introdotte questioni nuove, quali l'omesso esercizio del potere di avocazione da parte del delegante, gli effetti della delega amministrativa e l'inidoneità della stessa ad esonerare da ogni responsabilità il Vecera, questioni non sollevate nel giudizio di primo grado.

Nel merito, ha condiviso il percorso logico-argomentativo esposto dal giudice di prime cure ribadendo che il conferimento della posizione organizzativa alla dipendente OMISSIS è stato un atto idoneo ad escludere la colpa grave della condotta da lui tenuta nella vicenda. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la delega conferisce al delegato il potere di agire in nome proprio assumendosi la relativa responsabilità. Ha evidenziato che peraltro la delega era stata conferita tenendo conto della specifica indicazione contenuta nella deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 17 gennaio 2019.

Il dott. Vecera ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto che ne venga confermata l'assoluzione, con ogni conseguente

	SENT. 205/2025	
	statuizione in ordine alle spese e ai compensi del presente grado di	
	giudizio.	
	5. All’odierna udienza, il P.M., v.p.g. Luigi D’Angelo, dopo aver	
	controdedotto alla eccezione di inammissibilità del secondo motivo	
	d’appello formulata dalla difesa del Vecera, ha diffusamente	
	argomentato i motivi d’appello chiedendone l’accoglimento. L’avv.	
	Antonio Temporalì, comparso per delega in rappresentanza e difesa	
	dell’appellato, si è riportato alla comparsa di costituzione ed ha insistito	
	per il rigetto dell’appello.	
	La causa è passata in decisione.	
	DIRITTO	
	I. L’appello in esame mira alla riforma della sentenza n.96/2024 della	
	Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nel capo in cui ha dichiarato	
	la prescrizione dell’azione contabile nei confronti del dott. Vecera per il	
	danno erariale scaturito dal mancato riversamento dei proventi dei diritti	
	di segreteria da parte dell’Ufficio di cui era dirigente, per il periodo 30	
	settembre 2016-24 giugno 2018 e, nel capo in cui per il periodo	
	successivo, ha rigettato la domanda attorea, mandando così assolto	
	l’odierno appellato dall’addebito contestato.	
	L’appello è parzialmente fondato.	
	II. Con il primo motivo, relativo appunto alla declaratoria di prescrizione	
	per il periodo precedente al giugno 2018, la Procura appellante, dopo	
	aver richiamato il principio generale previsto dall’art. 2935 c.c. (secondo	
	cui “ <i>la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere</i>	
	<i>fatto valere</i> ”), ha lamentato che nella fattispecie in esame la conoscenza	
	8	

del danno da parte dell'Amministrazione poteva scaturire solo da una apposita attività di verifica e di ispezione, questa, si legge nell'atto di gravame, *“tutt'altro che semplice (diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado), atteso che risultava necessario rapportare, peraltro con riferimento ad un arco di tempo pluriennale, le entrate riferite ai certificati rilasciati dal Comune con le entrate dell'ufficio contabilizzate”*; pertanto *“l'assenza di disposizioni organizzative sulla rendicontazione e di controlli e il mancato rispetto della disciplina sugli agenti contabili (anche di fatto) e sui conti giudiziali ...costituiscono un impedimento giuridico, non di mero fatto, rilevante ai fini della prescrizione”* (pag. 7 dell'atto di appello).

In conclusione, secondo la Procura, il *dies a quo* del termine prescrizionale, a prescindere dalla sussistenza di un occultamento doloso, andrebbe fissato al termine della verifica che ha determinato l'ammanco, e quindi solo dal 28 maggio 2020; poiché l'invito a dedurre è del 20 giugno 2023, nessuna prescrizione si è verificata.

La censura non è fondata.

L'art. 1, comma 2, della l. 20/1994 statuisce che *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta”*. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che per fatto dannoso deve intendersi non solo l'azione illecita ma anche l'effetto lesivo della stessa, e cioè il danno erariale, potendo questi due momenti non essere coincidenti; sicché il decorso del termine prescrizionale coincide con il verificarsi dell'evento

dannoso e, quindi, con il depauperamento per l'erario.

Proprio la disposizione appena richiamata prevede una traslazione in avanti del *dies a quo* del termine prescrizione nell'unica ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato dolosamente occultato, sì da impedirne la percepibilità e la conoscibilità da parte del danneggiato secondo l'ordinaria diligenza.

L'articolo in esame si pone in linea con la statuizione codicistica di cui all'art. 2935 c.c. invocata dall'appellante. È evidente, infatti che tale disposizione, ove statuisce che "*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", ha riguardo esclusivamente alla possibilità legale dell'esercizio del diritto (Cass civ. n. 2387/2004; Cass civ. n. 7645/1994), rimanendo del tutto irrilevante, ai fini del decorso del termine prescrizione, la eventuale impossibilità di fatto in cui venga a trovarsi il titolare del diritto. Tanto è che, come chiarito dalla giurisprudenza, è fatta salva l'ipotesi in cui l'ignoranza derivi da un comportamento doloso della controparte (Cass civ. n. 4389/1999, n. 4235/1996). D'altronde, ciò si desume anche dalla *ratio* dell'art. 2941, n. 8 c.c., ove il legislatore ha previsto esplicitamente la sospensione della prescrizione allorché il debitore abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito al creditore, finché il dolo non sia stato scoperto. Ebbene, nonostante le differenze più volte evidenziate dalla giurisprudenza contabile tra i due istituti, e cioè tra quello contabile che prevede una traslazione in avanti del *dies a quo* del termine prescrizione sino alla scoperta del danno a prescindere dal fatto che l'occultamento sia stato posto in essere dal debitore- art. 1, comma 2, l.

n. 20/1994 e quello civile che, al contrario, sospende il decorso del termine prescrizione sino al disvelamento del danno solo nell'ipotesi in cui l'occultamento derivi da una condotta del debitore- art. 2941 n. 8 c.c., è evidente che nell'uno e nell'altro caso l'intento del legislatore è stato quello di garantire la corretta applicazione dell'art. 2935 c.c., ponendo il titolare del diritto nelle condizioni di poterlo esercitare (*in terminis*, Sez. app.n.278/2024). Pertanto il doloso occultamento nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente ma oggettivamente, in relazione all'impossibilità dell'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (per tutte Sez.II app.n.19/2024 e precedenti ivi richiamati).

Conclusivamente, lo spostamento in avanti del *dies a quo* del termine prescrizione è legittimato solo dall'occultamento doloso del danno.

Ciò chiarito in termini generali, nella fattispecie all'esame è indubbio che l'Amministrazione sia stata posta nelle condizioni di conoscere il danno sin dal momento del suo verificarsi. Tanto è che l'azione erariale è scaturita dai procedimenti disciplinari attivati dallo stesso Ente nei confronti di propri dipendenti "*per gravi irregolarità nelle procedure di esazione, registrazione, contabilizzazione, custodia, rendicontazione, e riversamento dei diritti di segreteria dovuti dai cittadini a fronte del rilascio di certificazioni anagrafiche*".

Tali procedimenti, tuttavia, sono stati avviati soltanto in data 9 giugno 2020 e 6 luglio 2020 seppure risulti dagli atti che l'ultimo versamento dei proventi del servizio anagrafe presso la tesoreria comunale era avvenuto

il 18 febbraio 2015 (si veda la nota del comune n. 9666 del 30 marzo 2022 indirizzata alla Guardia di Finanza).

Ebbene, l'Amministrazione sin da quella data avrebbe potuto attivarsi, usando l'ordinaria diligenza, come peraltro ha fatto ma solo nel 2020, per accertare non solo la illiceità della condotta dei dirigenti dell'Ufficio anagrafe, ma anche la sussistenza di un danno ingiusto.

Anche sul punto, deve puntualizzarsi che la quantificazione del danno è scaturita dalla disamina dei registri dell'Ufficio anagrafe, sicché, al contrario di quanto assunto dall'appellante, non era necessaria alcuna istruttoria complessa, quanto piuttosto una semplice consultazione dei registri dei certificati rilasciati e dei registri di protocollo. A conferma di ciò si precisa che la quantificazione del danno è stata operata dall'Ufficio economico e finanziario dell'Ente, seppure sia stata successivamente trasmessa alla Guardia di Finanza.

Conclusivamente, se è vero che solo la verifica effettuata nel 2020 ha disvelato l'esistenza di un danno erariale, come sostenuto dall'appellante; tuttavia non sono rilevabili impedimenti legali che abbiano determinato l'Amministrazione ad agire con così tanto ritardo rispetto alla grave omissione del mancato riversamento dei proventi dell'Ufficio anagrafe presso la tesoreria comunale già a decorrere dal febbraio 2015.

Ciò posto, escluso – e peraltro neanche contestato dalla Procura appellante - che nella fattispecie sia ravvisabile l'occultamento doloso del danno, andrebbero dichiarate prescritte le somme non riscosse nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica

dell'invito a dedurre avvenuto a mani del Vecera il 20 giugno 2023 (si veda documento n. 7 allegato agli atti della Procura regionale), dunque fino al 20 giugno 2018.

Tuttavia, ritiene questo giudice che nel computo del termine prescrizionale debba considerarsi la sospensione di 176 giorni stabilita dall'art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, conv. nella l. n.27/2020 (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020). Questo Collegio, sul punto, si riporta all'ormai pacifica giurisprudenza contabile che univocamente ha risolto la questione relativa alla corretta interpretazione della disposizione testè invocata, ritenendo applicabile la sospensione ivi stabilita anche al termine prescrizionale dell'azione risarcitoria per danno erariale (tra le tante, più di recente, cfr. Sez. I app. 470/2023; Se II app. n. 19/2024, 275/2023; Sez. III app. 484/2023).

Conclusivamente, deve accogliersi la richiesta di calcolare nel computo del termine prescrizionale la sospensione di cui al predetto art. 85, comma 4, del d.l. n.18/2020 di talchè deve essere dichiarata la prescrizione del danno erariale maturato sino al 26 dicembre 2017.

III. Con il secondo profilo di censura, l'appellante ha ritenuto viziata la decisione nella parte in cui ha statuito l'assoluzione del Vecera in ragione della delega conferita a una funzionaria dell'Ente.

In proposito l'appellante ha evidenziato che gli effetti dannosi causati dalla mancanza assoluta di disposizioni organizzative si sarebbe protratta anche nel periodo di vigenza della delega e che il Vecera, nonostante fosse titolare della posizione dirigenziale, avrebbe omesso di porre rimedio alle gravi carenze organizzative e di impartire direttive alla

funzionaria delegata o di sostituirsi alla medesima. La censura è stata argomentata dall'appellante richiamando l'istituto della delega amministrativa, l'art. 17, comma 1, lettera d) e l'art. 52 del d.lgs n. 165/2001 nonché l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

III.1 In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Vecera in ragione dell'art. 193 c.g.c..

Secondo l'assunto difensivo, infatti, l'appellante, con il motivo in esame, avrebbe introdotto elementi nuovi in aperta violazione dei principi generali in tema di impugnazione. Nello specifico, le questioni relative a) *all' "omesso esercizio del potere di avocazione e/o revoca in autotutela degli atti illegittimi adottati dal delegato"*, b) *agli "effetti del conferimento della delega sulla responsabilità amministrativa del Dirigente"*, c) *all' "inidoneità della delega conferita alla titolare di p.o. ad esonerare il Vecera da qualsiasi responsabilità"* e d) *all' "esercizio dei poteri del delegato"*, sarebbero nuovi elementi, dedotti per la prima volta in secondo grado e tali da comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato.

L'eccezione è infondata.

L'effetto devolutivo del giudizio di appello, disciplinato dal legislatore agli artt. 193, 194 e 195 c.g.c., esclude (art.193 c.g.c.) che possano essere ammesse domande nuove o eccezioni (non rilevabili di ufficio) che amplino o comunque modifichino la controversia oggetto del giudizio di primo grado.

In adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale (*ex multis* Cass. civ. Sez.VI-3 n.34170/2022, Sez.II n.21719/2024, n.15832/2011; Sez.V

n.16943/2024; Sez.III n.9211/2022; Corte conti, Sez.II app. n.171/2023:

n.77/2024), la preclusione opera in relazione ai fatti costitutivi del diritto

azionato e a quelli per i quali sussiste un onere di “eccezione” non

contestati in primo grado ma dedotti per la prima volta in appello. Il

principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, preclude al giudice di

secondo grado di decidere su questioni introdotte per la prima volta in

sede di gravame, tanto è che il divieto di *nova* può essere rilevato anche

d’ufficio dal giudice.

Ciò posto in termini generali, deve escludersi che nella fattispecie siano

state introdotte nuove questioni.

La Procura appellante, infatti, nell’atto di gravame, si è limitata a

censurare l’iter logico-argomentativo esposto dal giudice di prime cure

per escludere la responsabilità del Vecera.

Si legge, infatti, a pag. 9 della sentenza: *“Ed invero, con delibera del 21*

gennaio 2019, e dunque pochi giorni dopo la sua nomina con decreto

sindacale n.3 del 17 gennaio 2019 a Dirigente del Settore Amministrativo,

comprensivo del settore anagrafe, il Vecera ha conferito alla dott.ssa

OMISSIS la Posizione Organizzativa nell’ambito del medesimo settore,

con decorrenza dal 01 gennaio 2019, con espressa delega della

“...responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento, compreso

l’adozione dei provvedimenti finali, di tutti i procedimenti afferenti ai citati

Servizi, l’adozione delle determinazioni e quant’altro attribuito, senza

esclusioni, alla potestà del Dirigente dalla normativa vigente di legge,

regolamentare e contrattuale, salva la motivata avocazione a sé del

procedimento in ogni momento dello stesso”.

Il Collegio pugliese, dunque, accogliendo la prospettazione difensiva formulata nella memoria di costituzione del dott. Vecera, ha ritenuto che il conferimento della posizione organizzativa alla dott.ssa OMISSIS, con l'ampia delega ivi contenuta, avrebbe esonerato il dirigente da ogni responsabilità, quantomeno sotto il profilo della colpa grave. Non solo; al punto 5.1, sempre a pag. 9 della sentenza, è lo stesso giudice che fa esplicito riferimento all'esercizio del potere di avocazione o di revoca della delega, escludendo che il Dirigente Vecera avrebbe dovuto farvi ricorso in quanto nessuna criticità gli era stata mai segnalata.

Dunque, è il giudice di prime cure che, considerando le eccezioni opposte dal Vecera nel proprio scritto difensivo, ha fatto riferimento agli effetti della delega contenuta nella delibera n. 21/2019 per escludere la responsabilità del convenuto, puntualizzando altresì che correttamente egli non aveva provveduto ad avocare a sé le funzioni delegate o a revocare la delega.

Il motivo di appello formulato dalla Procura, dunque riguarda questioni già introdotte nel giudizio di primo grado dal Vecera e valutate dal giudice di prime cure, sicché non costituiscono "*nova*" e non ampliano la materia del contendere; al contrario sono censure necessarie per motivare il gravame.

III.2 Passando al merito, il secondo motivo è fondato.

Si premette che la contestazione mossa al Vecera è di aver omissso, nella sua qualità di dirigente del Servizio demografico comunale, di adottare gli atti necessari per una corretta gestione dei proventi derivanti dal rilascio delle certificazioni; e, nello specifico, di non aver "*posto in*

essere, neppure minimamente, quanto necessario per la riscossione, custodia rendicontazione e riversamento delle entrate nelle Casse dell'Ente". Secondo la prospettazione attorea, tale condotta era ancora più riprovevole ove si consideri che mancava qualsiasi forma di rendicontazione da parte di chi maneggiava i proventi delle certificazioni. Ebbene, come puntualmente rilevato anche dal giudice di prime cure, il legislatore attribuisce ai dirigenti degli Enti locali (si veda l'art. 107 del TUEL) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ufficio cui sono preposti, oltreché autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo necessari per garantire la correttezza dell'azione amministrativa, l'efficienza e i risultati della gestione.

A tali poteri e funzioni il legislatore ricollega altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del dirigente. Al comma 6 della disposizione in esame, infatti, è statuito “**I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva**, (enfasi aggiunta) *in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.*”

Ebbene, dalla documentazione agli atti emerge in maniera inequivoca che il Vecera non ha organizzato l'Ufficio cui era preposto in modo da garantire la correttezza dell'azione amministrativa, l'efficienza e i risultati della gestione. Egli, infatti, si è totalmente disinteressato di organizzare l'attività di riscossione, custodia e rendicontazione dei proventi dei diritti di segreteria e non ha mai provveduto neanche, il che risulta particolarmente censurabile, a nominare gli agenti contabili, ai sensi dell'art.107 del d.lgs. n.267/2000 e dell'art.27 del regolamento comunale di contabilità, competenza questa da ritenere senz'altro non

delegabile. Non solo; come evidenziato nel provvedimento di contestazione dell'addebito disciplinare, non ha mai *“rilevato dalla doverosa verifica delle assegnazioni del PEG (Piano esecutivo di gestione) che alcune voci di entrata, collegate ai suoi centri di responsabilità, non registrassero movimentazione o presentavano un andamento anomalo rispetto alle annualità pregresse”*.

Tuttavia, secondo il giudice pugliese, il dott. Vecera, per il periodo non coperto da prescrizione, avrebbe assunto una misura organizzativa idonea ad escluderne la responsabilità amministrativa quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo della colpa grave della condotta omissiva. Questi, infatti, il 21 gennaio 2019 aveva conferito alla dott.ssa OMISSIS la posizione organizzativa nell'ambito del medesimo settore con espressa delega (che si riporta anche qui per comodità di lettura) alla *“responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, compreso l'adozione dei provvedimenti finali, di tutti i procedimenti afferenti ai citati Servizi, l'adozione delle determinazioni e quant'altro attribuito, senza esclusioni, alla potestà del Dirigente dalla normativa vigente di legge, regolamentare e contrattuale, salva la motivata avocazione a sé del procedimento in ogni momento dello stesso”*.

Tale delega, sempre secondo il giudice di prime cure, avrebbe escluso la grave colpevolezza della condotta tenuta nella vicenda, anche ove si consideri che la sua ampiezza è *“tale da non potersi escludere che la stessa sia stata ritenuta dal Vecera comprensiva della funzione di nomina dell'agente contabile”* (pag. 10 della sentenza).

Tale conclusione non è condivisa.

Indubbiamente, la genericità della delega contenuta nella delibera n. 21 del 2019, e segnatamente il trasferimento alla OMISSIS di “*quant’altro attribuito, senza esclusioni, alla potestà del Dirigente dalla normativa vigente di legge...*”. induce a ritenere che il Vecera abbia inteso spogliarsi quasi totalmente delle funzioni e dei connessi obblighi e responsabilità che la normativa attribuiva alla sua posizione dirigenziale.

Tuttavia, con la delega amministrativa *intersoggettiva* o *delega di firma*, qual è quella all’esame, si trasla su altro soggetto non la competenza del delegante ma l’esercizio della stessa competenza e, quindi, esclusivamente la legittimazione ad adottare uno o più atti o una serie di atti che rientrano nella funzione del delegante. D’altronde non potrebbe essere diversamente in ragione anche del principio di legalità del sistema di distribuzione delle competenze tra i pubblici uffici, imposto dall’art. 97, comma 2 della Costituzione.

Il dirigente delegante, dunque, proprio perché conserva il proprio *munus*, non solo ha poteri di direzione sull’operato del delegato ma ha la facoltà, in ogni momento, di controllare quest’ultimo e di sostituirsi ad esso nel caso di inerzia, nonché di revocare *ut libet* l’incarico conferito.

La natura e gli effetti della delega amministrativa, dunque, precludono al delegante di spogliarsi della propria competenza dirigenziale e delle conseguenti responsabilità e ogni diversa volontà del delegante medesimo è da considerare *tamquam non esset* in quanto *contra legem*.

Ne consegue che l’onere di controllare l’operato del delegato non è condizionato a eventuali segnalazioni o comunicazioni di criticità, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma rientra nei doveri del dirigente che

tenga un comportamento diligente e osservante dei propri obblighi e doveri di ufficio.

Peraltro, le conclusioni cui giunge il giudice di prime cure non sono condivise, oltrech  per i motivi gi  esposti, anche in ragione dell'art. 17 comma 1, lettera d) del d.lgs. n.165/2001 rubricato "*Funzioni dei dirigenti*". Tale disposizione, infatti, attribuisce ai dirigenti la funzione di dirigere, coordinare e controllare l'attivit  degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia. Conseguentemente, poich  il dott. Vecera ha mantenuto anche successivamente alla deliberazione n. 21/2019, la dirigenza dell'Ufficio anagrafe, avrebbe dovuto, in ragione degli obblighi di servizio assegnatigli dal legislatore, nominare gli agenti contabili e poi vigilare costantemente sull'attivit  gestionale e sull'operato della dott.ssa OMISSIS, assicurando che fosse attuata la corretta gestione dei proventi; una volta verificata la situazione di disordine in cui versava l'Ufficio da lui diretto, avrebbe dovuto adottare i conseguenziali provvedimenti al fine di porvi rimedio.

Conclusivamente, condividendo le censure della Procura appellante, si ritiene che la deliberazione n. 21/2019, e quindi la delega ivi contenuta, non ha manlevato il dirigente Vecera dalle sue responsabilit , sia in ragione della disciplina della delega amministrativa che delle attribuzioni e degli obblighi che il legislatore attribuisce alla figura dirigenziale.

Il dott. Vecera, dunque, nel periodo in esame, ha svolto la funzione dirigenziale con assoluta superficialit  ed inescusabile trascuratezza nell'assolvimento degli obblighi connessi alla sua posizione di dirigente

dell'Ufficio, causalmente producendo il danno da mancato riversamento

nelle casse comunali dei proventi riscossi a titolo di diritti di segreteria

per il rilascio dei certificati.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, il motivo d'appello in esame è

fondato. Per l'effetto la sentenza gravata deve essere riformata nella

parte in cui ha statuito l'assoluzione del dott. Vecera.

III.3 Riguardo alla quantificazione del danno imputabile alla condotta

dell'appellato Vecera deve tenersi conto, in primo luogo, della

prescrizione del credito erariale sino al 26 dicembre 2017.

Per il periodo successivo (2018-2020) si condivide la quantificazione del

danno operata nell'atto di citazione.

Dall'allegato 3 (nota prot. 0009666 del 3 marzo 2022) del doc 5 del

fascicolo della Procura emerge che nell'anno 2018, dall'Ufficio anagrafe

sono stati riscossi *brevi manu* euro 2.653,50 (diritti su certificati integrali

e su altri certificati) di cui spesi, dallo stesso Ufficio, per cancelleria euro

381,00; il danno presunto, pertanto, è pari ad euro 2.272,50. Nell'anno

2019 sono stati riscossi euro 1.608,52 di cui spesi euro 61,60; il danno

presunto, pertanto, è pari ad euro 1.546,92. Nell'anno 2020 è stato

accertato un danno presunto pari ad euro 79,82.

Il danno erariale non prescritto pertanto è pari ad euro 3.899,24

(2.272,50+ 1.546,92 + 79,82).

Tuttavia, non tutto l'importo può essere imputato al Vecera.

Si consideri, infatti, che nel periodo successivo al 26 dicembre 2017, il

Vecera è stato dirigente dell'Ufficio anagrafe sino al 20 giugno 2018 e dal

17 gennaio 2019 al 27 maggio 2020.

La condotta contestata è stata posta in essere dunque, per i primi sei mesi del 2018 e per i primi cinque mesi del 2020.

Si ritiene pertanto di dover imputare al dott. Vecera, solo il 50% del danno che si è verificato nel 2018, e cioè euro 1.136,25, come peraltro richiesto in citazione (50% di euro 2.272,50); l'intero danno che si è verificato nel 2019, pari ad euro 1.546,92) e i 5/12 del danno che si è verificato nel 2020, pari ad euro 33 euro (5/12 di euro 79,82).

A parere del Collegio, infatti, il restante importo non è eziologicamente ricollegabile direttamente alla condotta del dott. Vecera ma all'altro dirigente in carica presso l'Ufficio anagrafe.

IV. Conclusivamente l'appello è parzialmente fondato. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 96/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, dichiara prescritto il danno erariale che si è maturato sino al 26 dicembre 2017. Per il periodo successivo, condanna il dott. Angelo Raffaele Vecera al pagamento di euro 2.716,17, di cui euro 1.136,25 per l'anno 2018, euro 1.546,92 per l'anno 2019 ed euro 33,00 per l'anno 2020 a titolo di risarcimento del danno in favore del comune di Vieste. A tale somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria a decorrere, ai soli fini di semplificare i calcoli, dalla data del 31 dicembre di ogni anno e sino alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali, sull'importo rivalutato, dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c. le spese del presente giudizio, nella somma indicata in dispositivo, e le spese del primo grado di giudizio in solido con Nicola Dinunzio, sono poste a carico dell'appellato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, in parziale

accoglimento dell'appello:

- dichiara prescritta l'azione contabile per il danno erariale che si è verificato sino al 26 dicembre 2017;

- condanna il dott. Angelo Raffaele Vecera al pagamento di euro 2.716,17

(duemilasettecentosedici/17) a titolo di risarcimento del danno in favore

del comune di Vieste. A tale somma devono aggiungersi la rivalutazione

monetaria, a decorrere dalla data del 31 dicembre di ogni anno e sino alla

pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali, sull'importo

rivalutato, dalla data della pubblicazione della sentenza sino all'effettivo

soddisfo. Condanna il dott. Angelo Raffaele Vecera al pagamento delle

spese del primo grado di giudizio in solido con Nicola Dinunzio, e al

pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio liquidate in

euro 176,00 (CENTOSETTANTASEI/00).

Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.

Il Giudice relatore

il Presidente

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25 SETTEMBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

SENT. 205/2025

Lucia Bianco